

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

## DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA VIDEO E IMMAGINI MOBILI E OCCULTATI PER IL CONTROLLO DELL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa video e di immagini approvato con deliberazione del Consiglio comunale, il presente "disciplinare" stabilisce nel dettaglio le modalità di utilizzo dei sistemi di ripresa video e immagini mobili ed occultati in dotazione al Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino e utilizzati per il controllo e la repressione dell'abbandono indiscriminato di rifiuti e del conferimento dei rifiuti con modalità difformi da quanto stabilito da apposito regolamento per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani.
2. In particolare il presente Disciplinare individua:
  - Finalità e tipologia degli strumenti mobili di ripresa video e immagini da installare in modalità occultata sulle aree dove è maggiore l'abbandono indiscriminato di rifiuti e il conferimento di rifiuti in violazione alle norme stabilite dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani;
  - le prescrizioni minime generali per il loro di utilizzo;
  - le fattispecie in cui i dispositivi potranno essere utilizzati;
  - i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
  - le operazioni di salvataggio e conservazione delle registrazioni;
  - ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione;
  - procedura di data breach;
  - evasione delle richieste per l'esercizio dei diritti privacy degli interessati.

### Art. 2 – Finalità e tipologia dei dispositivi

1. I sistemi di videosorveglianza mobili e occultati sono utilizzati dal Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino in conformità e secondo le finalità stabilite da:
  - a) Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
  - b) Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza del 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010 in particolare dall'art. 5.2 laddove prevede "**Deposito dei rifiuti** □ *Inapplicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)*");
  - c) dall'art. 5 comma 5 lettera b) del Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa video e di immagini. laddove prevede " *prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora risultino difficili o inefficaci l'attuazione di altre misure;*"
2. Le telecamere, tipo fototrappole o comunque dispositivi mobili, saranno installate in modalità occultata dal personale del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, a rotazione tra le aree indicate nell'elenco riportato all'art. 5 del presente disciplinare.

### Art. 3 – Prescrizioni per il loro utilizzo e modalità di accertamento delle violazioni

1. I dispositivi oggetto del presente disciplinare ed in uso al Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino devono provvedere sin dall'origine al salvataggio dei dati in modalità criptata al fine di evitare il databreach anche in caso di furto dei dispositivi.
2. I dispositivi utilizzati potranno salvare le immagini e i video raccolti sia in cloud e visualizzati presso la sede della Polizia Locale, oppure su memoria interna in modalità criptata.
3. Ogni installazione in modalità occultata dei dispositivi de quo deve essere registrata su apposito registro che riporta la tipologia del dispositivo installato, data, ora, luogo e operatore che ha eseguito l'operazione.
4. Qualora si proceda allo scarico della memoria interna del dispositivo al fine della verifica delle registrazioni ed eventualmente all'installazione di nuova memoria, ogni operazione deve essere registrata sul registro di cui al comma precedente e con le medesime indicazioni.
5. A norma dell'art. 14 comma 2 della Legge 689/1981 laddove prevede *"Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento"*, la visualizzazione e la conseguente conservazione delle immagini e dei video deve rispettare i termini previsti dalla norma. Entro il predetto termine deve essere eseguita l'attività volta ad accertare la sussistenza di una violazione amministrativa o penale in materia di gestione o abbandono di rifiuti, l'identità dei soggetti responsabili della violazione e la trasmissione in notifica del verbale.
6. A seguito della visualizzazione delle immagini e dei video raccolti da parte del personale incaricato dal Comandante responsabile del Corpo di Polizia Locale, si procederà alla verbalizzazione con apposito verbale cumulativo di accertamento di violazione di tutti quei comportamenti in violazioni alle norme che regolano la gestione o l'abbandono dei rifiuti. Le immagini relative saranno conservate in apposita cartella nel server della Polizia Locale fino a conclusione del procedimento sanzionatorio connesso sia esso penale o amministrativo. I video e le immagini privi di rilievo penale o amministrativo sono definitivamente cancellati dopo la visualizzazione.

#### **Art. 4 - Soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo**

1. I soggetti autorizzati all'attivazione/installazione dei dispositivi oggetto del presente disciplinare e alla visualizzazione delle registrazioni è il personale incardinato nel Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino in possesso di apposita nomina ad incaricato al trattamento dati.
2. L'installazione dei dispositivi è concordata con il Comandante del Corpo di Polizia Locale laddove è stato accertato che sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, risultato difficile e inefficace l'attuazione di altre misure.

#### **Art. 5 - Localizzazione dei luoghi in cui avviene l'installazione in modalità occultata dei dispositivi di videosorveglianza per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti o non corretto conferimento dei medesimi.**

1. Le telecamere mobili, tipo fototrappole, saranno installate dal personale del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, a rotazione tra le aree indicate nell'elenco sotto riportato e in maniera non visibile.

<b>L'attività di videosorveglianza è prevista nelle AREE ECOLOGICHE e con le tipologie di telecamere individuate in elenco</b>			
<b>Comune</b>	<b>Località/area di ubicazione</b>	<b>n. di telecamere MOBILI sull'area</b>	<b>Termine massimo di conservazione dei dati raccolti</b>
Borgo Valsugana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Via Bellat</li> <li>• Via Carducci</li> <li>• Via Liverone</li> <li>• Via Lunar</li> <li>• Piazzetta Teatro Vecchio</li> <li>• Viale Roma</li> </ul>	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Via San Francesco d'Assisi</li> <li>• Corso Ausugum</li> <li>• Via Padri Morizzo</li> <li>• Via Temanza</li> <li>• Via per Telve</li> <li>• Via Sottosamonte</li> <li>• Via Madonna Mora</li> <li>• Località Croce - Olle</li> <li>• Piazza - Olle</li> <li>• località Val di Sella</li> <li>• Corso Vicenza</li> <li>• Via Gozzer</li> <li>• Via Segantini</li> <li>• Via Bonomo</li> </ul>		
Bieno	area ecologica posta all'altezza del km 6+200 della S.P. 78	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Carzano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area ecologica zona cimitero</li> <li>• area ecologica Via XXVIII Settembre S.P. 111</li> </ul>		Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Castello Tesino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• area ecologica di località Fradea;</li> <li>• area ecologica posta all'altezza del km 9+900 della S.P.75</li> <li>• area ecologica Via Dante</li> <li>• area ecologica località Celado</li> </ul>	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Cinte Tesino	area ecologica posta sulla strada comunale per Monte Mezza	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Grigno	area ecologica Tezze di Grigno	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Pieve Tesino	area ecologica nei pressi del Villaggio De Gasperi in Val Malene	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Roncegno Terme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• area ecologica posta all'intersezione tra via Prati e via Larganzoni;</li> <li>• area ecologica di via Guetti;</li> <li>• area ecologica all'entrata del cimitero di Marter.</li> </ul>	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Scurelle	- area ecologica sita in piazza Maggiore	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Telve	- area ecologica zona piazza San Giovanni - area ecologica Val Calamento	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Telve di Sopra	Zona cimitero	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare
Torcegno	Zona campo da calcio area ecologica località Palue	1	Art. 3 commi 5 e 6 del presente Disciplinare

#### Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, si precisa che lo stesso avverrà in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per i fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.

#### Art. 7 – Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

1. Il presente disciplinare è periodicamente aggiornato in relazione all'individuazione di nuove aree da controllare o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo dei dispositivi utilizzati.

#### **Art. 8 - Violazione di dati personali (c.d. "Data Breach")**

1. In caso di violazione di Dati Personali anche solo potenziale ai sensi degli artt. 33 co. 2 e 34 del Regolamento (c.d. "Data Breach"), a titolo esemplificativo e non esaustivo "involontaria cancellazione di dati da consegnare alle Amministrazioni richiedenti", non funzionamento dei server, danneggiamento di telecamere ecc., l'incaricato alla gestione dei dispositivi mobili, è tenuto ad informare il Designato, Comandante responsabile del Corpo di Polizia Locale, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro un (1) giorno lavorativo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Il referente comunale nei casi di data breach è il Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana.

#### **Art. 9 – Evasione delle richieste per l'esercizio dei diritti privacy degli interessati.**

1. Ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. La richiesta dell'interessato per l'esercizio dei propri diritti privacy con riferimento alle immagini e video raccolti dai dispositivi mobili oggetto del presente disciplinare, deve essere formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Titolare del trattamento dei dati competente. La richiesta deve essere protocollata.

3. La richiesta deve essere evasa senza ritardo, e comunque entro 30 giorni dal suo ricevimento, tale termine può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all'interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 10 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare operativo in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego della bodycam e della dashcam, si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, al Regolamento UE n. 2016/679, al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre che ai provvedimenti del Garante della privacy sulla tematica.